




StudioLegalePojaghi
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



NOVEMBRE 2010

Lesione del diritto di paternità dell'opera - Risarcimento

Avv. Alberto Pojaghi

Tribunale di Torino – Sentenza 9 aprile 2010¹

1. Il contesto normativo sulla paternità dell'opera

Fra le attribuzioni morali del diritto d'autore, secondo la legge vigente, è compreso il diritto al riconoscimento della paternità.

Secondo l'insegnamento tradizionale tale diritto comprende le facoltà di qualificarsi o di rilevarsi quale autore di un'opera priva della indicazione di paternità; e di rivendicare la paternità propria che sia stata usurpata da altri.²

Si è anche discusso ultimamente della validità del c.d. patto di *ghost writing*,³ e cioè dell'accordo con cui l'autore effettivo consente a che l'opera sia attribuita a terzi, ma non è questo il caso della sentenza in commento, che più semplicemente riguarda il caso di indicazione errata (cioè involontaria) della identità di altro soggetto in luogo di quella dell'autore effettivo.

2. La fattispecie

¹ L'attribuzione della paternità di un'opera letteraria dovuta ad altro autore lede l'immagine professionale dell'asserito autore per il solo fatto che gli venga attribuito qualcosa che egli non ha scritto a prescindere dalle caratteristiche positive o negative dell'opera.
La violazione del diritto d'autore comporta il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali a prescindere dall'accertamento anche in via incidentale della commissione di un reato, i danni non patrimoniali devono risarcirsi in ogni caso di contraffazione anche per fattispecie non dolose, addirittura se caratterizzate da culpa levisima.

² Art. 20 legge 22 aprile 1941 n. 633 e modificazioni successive.

Cfr. Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, UBERTAZZI, 2007, p. 20 ss.

³ Un caso di *ghost writing* ha formato recentemente oggetto dell'opera cinematografica "L'uomo nell'ombra (The ghost writer)" per la regia di Roman Polanski, Germania- Usa 2009.

I fatti che hanno dato luogo alla controversia, secondo la pronuncia, sono pacifici.

Nel 2007 sono stati reperiti in commercio alcuni volumi di un'opera che recavano sulla copertina i nomi delle attrici nella qualità di autrici della stessa.

L'opera, pubblicata erroneamente con i nomi della attrici, è stata commercializzata e diffusa a partire dal 2003, attraverso diverse ristampe.

Le attrici si dolevano in causa di non essere autrici di tale lavoro, ma di esserlo solo di una diversa opera (per la quale avevano stipulato un apposito contratto di edizione con la società convenuta) che, pur appartenendo alla stessa collana, attiene a una diversa materia (ovviamente anche su tale seconda opera sono indicati, e in questo caso del tutto legittimamente, i nomi di esse autrici).

Le attrici in causa svolgevano inoltre domanda di risoluzione del contratto relativo alla seconda opera.

3. La pronuncia

Il tribunale accoglie la domanda delle attrici sulla prima opera, riconoscendo l'avvenuta violazione del diritto di paternità; respinge invece la domanda di risoluzione del contratto di edizione relativo alla seconda opera.

Più specificamente ravvisa nella condotta della casa editrice convenuta un comportamento negligente, comportante violazione del diritto di paternità e dell'immagine professionale delle autrici, tale da costituire fonte di responsabilità extracontrattuale.

Inibisce l'ulteriore diffusione della prima opera in quanto recante l'inesatta indicazione del nome della attrici; ordina la distruzione delle copertine recanti tali inesatte indicazioni; e condanna la casa al risarcimento del danno liquidato in euro 20.000, oltre eventuali interessi successivi.

Respinge invece la domanda di risoluzione del contratto di edizione relativo alla seconda opera.

4. I punti trattati

La pronuncia che si annota va segnalata per l'equilibrio, il rigore e la sintesi.

Essa si sviluppa secondo i seguenti tratti essenziali:

a) grave negligenza

Non viene accolta la prospettazione attorea di doversi ravvisare il dolo nella condotta della convenuta, dato che –come osserva il tribunale- il nome delle attrici è riportato (in maniera del tutto analoga a quella che appare sulla seconda opera), sulla sola copertina della prima opera, mentre se si fosse trattato di un’attività dolosa dell’editore –osserva sempre il tribunale- i nomi delle attrici sarebbero stati riportati anche sul frontespizio di quest’ultima (che invece reca il nome dei diversi veri autori). Inoltre -si aggiunge- la copertina del terzo volume di cui si compone tale opera non reca affatto il nome delle attrici, mentre non vi sarebbe stata ragione di operare tale esclusione in caso di condotta dolosa della società convenuta.

Nella vicenda, secondo il tribunale, è invece evidente il comportamento gravemente negligente, e quindi colposo, dell’editore quale operatore professionale soggetto all’espresso obbligo di “riprodurre e porre in vendita l’opera con il nome dell’autore” (art. 126 l.d.a.).

b) violazione del diritto al nome nella nozione più ampia e dell’immagine professionale

La condotta della casa editrice costituisce violazione del diritto di paternità, da considerarsi nella sua nozione più ampia, e quindi comprensiva anche del diritto - riconducibile all’art. 20 l.d.a. - di non essere considerati autori di un’opera di altri.

Essa costituisce altresì violazione dell’immagine professionale delle attrici, che viene lesa per il solo fatto di essere loro attribuita un’opera non di loro creazione, indipendentemente dalle caratteristiche positive o negative dell’opera stessa.

c) responsabilità extracontrattuale

Tali violazioni integrano gli estremi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., fermo che il fatto potrebbe eventualmente rilevare anche ai fini penali (reato di diffamazione).

Non sussiste invece, secondo il tribunale, la violazione della normativa di cui alla legge 196/2003 altresì lamentata dalle attrici, dato che i dati personali delle stesse sono stati “trattati”, ancorché per errore, per uno scopo non incompatibile con quello per il quale erano stati raccolti.

d) inibitoria

Gli illeciti così identificati portano alla condanna della convenuta alla inibitoria di ulteriormente diffondere in qualunque forma o modo l'opera pubblicate con la inesatta indicazione dei nomi delle autrici.

Tale condanna si fonda sull'art. 156 l.d.a..

Secondo tale norma il giudice può anche fissare una somma di condanna per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nella specie non applicata perché non richiesta.

e) distruzione

Gli stessi illeciti portano inoltre alla condanna, ai sensi dell'art. 158 l.d.a., della convenuta di provvedere alla distruzione delle copertine dell'opera recanti il nome delle attrici, dato che, secondo il tribunale, non sono ritenuti rilevanti, ai fini della integrazione della prova di ritiro dal commercio e di invio al macero, l'avvenuta produzione in giudizio da parte della convenuta delle sole lettere di richiesta di sospensione delle vendite e di restituzione dei volumi indirizzate all'interno della propria organizzazione commerciale. Secondo il tribunale, infatti, parte convenuta, al fine di paralizzare le domande di inibitoria e di distruzione formulate da parte attrice, avrebbe dovuto fornire idonea prova documentale dei quantitativi editi, di quelli venduti, di quelli non venduti nonché di quelli ritirati dal commercio ed eventualmente mandati al macero.

f) risarcimento dei danni non patrimoniali

Il tribunale esclude la sussistenza di danno patrimoniale alle attrici, non essendo queste autrici della prima opera, oggetto di falsa attribuzione di paternità, e dato che – come si osserva – la vicenda non ha loro impedito di collaborare con altri editori per altre opere.

Il tribunale riconosce invece i danni non patrimoniali, osservando che, secondo il vigente art. 158.3 l.d.a., tali danni spettano ora indipendentemente dalla commissione di un reato ed anche per fattispecie non dolose, anche se caratterizzate solo da colpa lievissima; ed a maggior ragione quindi, come nel caso di specie, quando sussista colpa grave.

Il *quantum* della liquidazione come sopra riconosciuta, secondo la pronuncia, dopo il rilievo che tale tipo di danno può essere liquidato solo in via equitativa, si fonda sulle considerazioni che trattasi di un'opera rimasta in commercio per circa cinque anni ed oggetto di almeno 3 ristampe, quindi con ampia diffusione e con consegna alle librerie di migliaia di testi, per il prezzo di copertina dell'opera completa di euro 30.000.

g) risoluzione del contratto in essere

Non viene invece accolta la domanda di risoluzione, ex art. 1453 c.c., del contratto relativo alla seconda opera e delle collegate richieste di inibitoria, di ritiro dal commercio e di distruzione, fondate sulla ritenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che dell'*intuitus personae* che sta alla base del contratto di edizione.

Ritiene infatti il tribunale che una condotta extracontrattuale, ancorché gravemente negligente, potrebbe meritare la richiesta di risoluzione, nei rapporti soggetti a vincolo fiduciario come nella specie, solo ove il comportamento doloso o colposo possa pregiudicare tale vincolo; ciò che invece –come si osserva– non ricorre nel caso di specie, in quanto riguardante un episodio isolato e non praticato dalla casa editrice nei confronti degli altri propri autori.